

**SCHEDA**

**DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI**

**Sintesi del contenuto del provvedimento**

## **Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi**

Il sistema attuale di **repressione degli illeciti urbanistici** è disegnato dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, che ha introdotto un testo unico per la disciplina dell'attività edilizia.

L'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato propone la modifica il d.lgs. n. 106 del 2006, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i **criteri di priorità per l'esecuzione**:

- a) degli **ordini di demolizione delle opere abusive**, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio quando la demolizione non è stata ancora eseguita;
- b) degli **ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi**, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione

Nella determinazione dei criteri di priorità, il PM dovrà dare adeguata considerazione:

- 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
- 2) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
- 3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

In ognuna di tali tipologie di immobili, **la priorità deve essere attribuita agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati** alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli **immobili non stabilmente abitati**.

---

<sup>1</sup> Il disegno di legge (A.S. 580) è stato approvato in terza lettura, con modificazioni, dal Senato in 17 maggio 2017.

**L'articolo 2** modifica l'art. 41 TU edilizia relativo **alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.**

Annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, **l'elenco delle opere non sanabili** per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino e sia anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione.

Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

Si estende la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

**L'articolo 3** istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, finalizzato all'erogazione di **finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione.**

**L'articolo 4** prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della **Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio**, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.

Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Viene stabilito l'obbligo di trasmissione alle **Commissioni parlamentari** da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una **relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio**, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.